

Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

(Art.2, comma 9 bis :Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mmii.- Regolamento sul Procedimento Amministrativo, delibera n.40/CC dell'8/4/2015 - Art.5 co.4 del D.L.ps.33/2013.

Ai sensi dell' art.2 comma 9bis della Legge 7 agosto 1990 n.241 – la Città metropolitana di Messina ha previsto nel proprio Regolamento sul Procedimento Amministrativo che il soggetto titolare del potere sostitutivo è il [Segretario Generale avv. Maria Angela CAPONETTI](#).

Tel. 0907761892 Fax 0907761340

e-mail: <mailto:poteresostitutivo@provincia.messina.it>

Il medesimo Regolamento disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

Il privato, decorso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo che, entro un termine pari alla metà del tempo originariamente previsto, deve concludere il procedimento.

Il Segretario Generale, può nominare un Commissario per la conclusione del procedimento.

Il Segretario Generale ovvero il Commissario nominato, si avvale delle strutture competenti.

Il privato può inoltre ricorrere al titolare del potere sostitutivo nei casi di ritardo o mancata risposta di [accesso civico](#) di cui all'art.5 del d. lgs. 33/2013.